



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile

Il Giudice delegato

vista la domanda presentata in data 24 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 74 CCII

d a

FRANCESCA DE BIASE (cod. fisc. DBS FNC 93C55 L424V), nata a Trieste (TS), il 15.3.1993, residente a Trieste, in Via Giulia, 83, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Greblo del foro di Trieste, anche domiciliataria, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec francesca.greblo@pectriesteavvocati.it, con l'ausilio dell'OCC in persona del Gestore nominato, avv. Biaqio Terrano;

ha pronunciato il seguente

*D E C R E T O*

- 1.** Sussiste, innanzitutto, la competenza per territorio del Tribunale adito, essendo il ricorrente residente nel Comune di Trieste.
- 2.** Ricorrono altresì le condizioni previste, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 74 CCII.
  - 2.1** In particolare, si osserva che:
    - la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate e dall'esposizione della propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria contenuta nella domanda, non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

- la stessa non riveste la qualità di consumatore, svolgendo attività d'impresa in forma individuale sotto la ditta "DB Store di Francesca De Biase", con sede legale in Trieste, via Settefontane, 15;

- la proposta di concordato minore è di tipo liquidatorio, dunque prevede la cessazione dell'attività imprenditoriale, di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, avviata il 10.5.2016, e un apporto di finanza esterna, che per legge deve risultare tale da incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

**2.2** La documentazione depositata risulta completa ai sensi di cui all'art. 75 CCII, essendo state allegati il piano, le dichiarazioni dei redditi e quelli annuali IVA concernenti i tre anni anteriori (lett. a) ed essendo dettagliatamente esposti, nella domanda, la relazione aggiornata sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria (lett. b), l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute (lett. c), l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della famiglia (lett. e, seconda parte), ed essendo stato dichiarato il non compimento di atti di eccedenti l'ordinaria amministrazione ex art. 94, comma 2 CCII negli ultimi cinque anni (lett. d).

**3.** Alla proposta è stata allegata la relazione particolareggiata ex art. 76, co. 2 CCII dell'OCC, la quale comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Campeggia come fattore la scarsa remuneratività dell'impresa, da porre in correlazione alla mancanza di capacità della debitrice, che, sebbene corretta e in buona fede, non ha saputo gestire la crisi d'impresa con un approccio proattivo e informato; ne è sortita la privazione progressiva delle risorse sufficienti a soddisfare i crediti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'Esatto e degli altri creditori chirografari.

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, dovute essenzialmente all'insufficienza dei redditi d'impresa;
- c) l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (*"occorre fare riferimento al modesto attivo in capo alla debitrice, consistente nell'autovettura Fiat 500L, nel monte merci del negozio, ed ai tempi di liquidazione piuttosto lunghi, in caso di mancata omologa del concordato, rispetto all'apporto di finanza esterna per € 10.000,00, distribuibile in tempi brevi e senza vincoli, e pertanto foriera di apportare utilità ai creditori essendo condizionata solo all'omologa"*);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (5.407,07 euro);

**4.** Non ricorrono, infine, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, presentando il debitore requisiti dimensionali inferiori ai limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2, e 3 CCII, né essendo lo stesso stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né avendo beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultando commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

**5.** Quanto al merito, la proposta la proposta si articola nelle seguenti condizioni:

- Destinazione ai creditori dell'attivo di 15.719,80 euro, costituito da:

- a) autovettura Fiat 500 L, tg. FK321GC, immatricolata nel 2017, la cui quotazione effettiva da parte di Quattroruote risulta di 10.470,00 euro (per cessione a privato);
- b) merci invendute di magazzino valutate, secondo inventario, 2.249,80 euro;
- c) merci invendute alla cessazione dell'attività da inventariare e per importo al momento non individuabile, ma non inferiore a 3.000,00 euro;

Nella relazione particolareggiata viene indicato che i beni sub a) e b) sono liquidabili in tempi brevi, e cioè entro un mese dall'eventuale omologa.

- Apporto di risorse esterne, costituite dalla somma di 10.000,00 euro, messa a disposizione dalla procedura dal marito della debitrice (Matteo Barbagallo; matrimonio contratto il 10/08/24 a Sagrado).

Nella relazione particolareggiata viene valutato positivamente l'apporto di risorse esterne, *“che in pratica raddoppiano l'attivo concordatario, messo a disposizione dalla debitrice, nel senso che il suddetto apporto del terzo finanziatore è finalizzato ad aumentare l'attivo da rimettere a disposizione dei creditor”* e si specifica che detto apporto, sulla base dell'impegnativa sottoscritta dal terzo, sarà disponibile entro un mese dall'omologa.

**5.1** La proposta tiene in considerazione le effettive capacità reddituali dell'istante e delle spese per un dignitoso sostentamento.

**5.2.** L'ammontare totale delle esposizioni debitorie comprese nella proposta di concordato formulata tramite l'O.C.C. è quantificato e classificato nelle tabelle di pag. 6 e 7 del piano, da intendere qui integralmente richiamate, ed è pari a 149.554,39 euro.

**5.3.** E' prevista la formazione di classi di creditori.

Infatti la massa attiva di complessivi 20.015,73 euro (così determinata dedotti i costi prededucibili) viene attribuita:

- ai creditori privilegiati l'80% dell'attivo, pari ad 16.012,58 euro;
- ai creditori chirografari, anche per la quota degradata a chirografo, il 20% dell'attivo, pari ad 4.003,15 euro;

In particolare quanto al riparto di 16.012,58 euro per i crediti privilegiati mobiliari viene precisato che si tiene conto dell'ordine degli altri privilegi sui mobili di cui all'art. 2778 c.c., e segnatamente l'INPS al n. 8, IRPEF e IRAP al n. 18, TARI, IVA al n. 19, TARI e Camera di Commercio al n. 20.

**6.** Va accolta la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. d), CCII, di concessione delle misure protettive, disponendosi che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sia diventato definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

**7.** Da ultimo, il debitore non ha richiesto la nomina di commissario giudiziale (v. art. 78, co. 2-*bis* CCII), la cui designazione non appare necessaria a tutelare gli interessi dei creditori, tenuto conto dell'obbligo di vigilanza cui è tenuto l'OCC ai sensi dell'art. 81, co. 1, CCII, né ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2-*bis* del citato articolo 78.

**8.** Pertanto, considerata l'ammissibilità della domanda, va dichiarata aperta la procedura di concordato minore proposta da Francesca De Biase.

**P.Q.M.**

visto l'artt. 78 CCII,

**1)** dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da Francesca De Biase (cod. fisc. DBS FNC 93C55 L424V);

**2)** dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito *web* del Tribunale (o, in difetto, del Ministero della Giustizia), nonché nel Registro delle Imprese:

**3)** dispone che la trasmissione ai creditori della proposta di concordato e della relazione dell'OCC abbia luogo, a cura dell'OCC, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

**4)** dispone che la proposta di concordato e la relazione dell'OCC siano trasmesse ai creditori;

5) assegna ai creditori termine non superiore a trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta di concordato e della relazione dell'OCC, entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ex art. 1, comma 1-ter d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

6) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sia diventato definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

7) dispone che l'esecuzione del presente decreto sia curata dall'OCC.

**Si comunic**hi al ricorrente e all'OCC.

Trieste, 24 febbraio 2025

Il Giudice delegato

dott. Francesco Saverio Moscato